

5
N° 3396/06 R.G.
N° 6192 CRON.

LAVORO
AUDIENZA DEL 20.10.2009

N. 3396/06 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 20.10.09

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281sexies c.p.c.

nella controversia di primo grado promossa
da

BANCA INTESA S.p.A.

con l'Avv. Paolo Tosi e Avv. Federico Chieppa, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Terraggio n. 17

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

con l'Avv. Caterina Santanoceto, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Milano, piazza Missori n. 8/10

- RESISTENTE -

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato il 28 aprile 2006, BANCA INTESA S.p.A. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 068.2006.00097264.08.000 notificatale in data 23.03.2006, con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 4.456.251,61 per omissioni contributive



dall'01.09.1998 al 30.04.2001 relative a 33 dipendenti ex Banca Commerciale Italiana, distaccati in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Spagna, sulle seguenti componenti del trattamento corrisposto: adeguamento costo vita, indennità per l'espatrio, contributo affitto, rimborso spese viaggio per il rientro in Italia e rimborso spese viaggi aerei settimanali, polizza sanitaria integrativa.

Parte opponente chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare integralmente infondate – oltre che prescritte – le pretese dell'INPS di cui al verbale di accertamento n. 506 Isp. notificato il 22.09.2004 e, conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 068.2006.00097264.08.000.

All'udienza del 20 maggio 2008, il primo Giudice designato pronunciava sentenza non definitiva con il seguente dispositivo: *“dichiara prescritto il debito contributivo e delle conseguenti sanzioni relativo al periodo antecedente al 22.09.1999. Per il periodo successivo dichiara la natura retributiva degli importi corrisposti ai dipendenti con matricola n. 4933862573 per tutti i titoli indicati nel verbale di accertamento del 22.09.2004 nonché la correttezza del criterio di quantificazione delle sanzioni. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo”*.

Disposta la prosecuzione del giudizio, si disponeva C.T.U. contabile in relazione alla contestazione sollevata da parte opponente circa l'erroneità della quantificazione dei contributi. In particolare, veniva chiesto al Consulente d'Ufficio di determinare l'importo dei contributi dovuti e delle relative sanzioni, scorporando, per tutti i dipendenti con matricola n. 4933862573 il periodo precedente al 22 settembre 1999, oltre che di determinare i contributi relativi ai dipendenti Lauri, Pace, Giretti e Raimondi tenuto conto delle contestazioni di cui al ricorso.

Esperita la C.T.U. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 20 ottobre 2009 il Giudice invitava le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. allegata a verbale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di discussione, parte opponente ha chiesto di qualificare il comportamento tenuto da BANCA INTESA S.p.A. quale condotta di omissione contributiva e non quale evasione.

Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che nel presente giudizio la questione non può più essere considerata *res controversa*, atteso che sul punto si è già statuito con sentenze parziale.

In particolare, nella pronuncia non definitiva, il primo Giudice designato ha inquadrato il comportamento della BANCA nella *“condotta di evasione anziché in quella di omissione contributiva. Infatti, le indennità di cui si è detto pur essendo indicate come retribuzione erano riportate in una contabilità separata con ciò dimostrando un chiaro intento elusivo, intendo che non può disconoscersi in ragione del mero inserimento di dette indennità nelle buste paga, finalizzato esclusivamente all’assoggettabilità fiscale secondo il regime estero.*

Il debito accertato non era infatti direttamente rilevabile da denunce e registrazioni obbligatorie avendo la banca predisposto una doppia contabilità riportando in ogni caso retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte. Non possono pertanto esservi dubbi sull’intenzionalità dell’omissione contributiva”.

La questione inerente all’inquadramento del comportamento tenuto dall’opponente, pertanto, non potrà che essere sollevata - come peraltro risulta già esser stato fatto - nel giudizio di appello (cfr. produzioni odierna udienza).

Tenuto conto della sentenza non definitiva del 20.05.2008, quindi, residua quale oggetto del presente giudizio soltanto la quantificazione dei contributi spettanti a INPS e delle correlate sanzioni e interessi, per la cui commisurazione si ritiene di poter senz’altro far riferimento alla C.T.U. disposta in corso di causa.

Della consulenza, infatti, si condividono tanto le argomentazioni, con espresso riferimento al percorso logico-contabile seguito dal Consulente



incaricato, quanto le conclusioni cui l'esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.

Giova, peraltro, evidenziare che la consulenza è stata svolta nel pieno contraddittorio delle parti, come si evince dal verbale delle operazioni peritali.

Nel complesso, l'analisi delle posizioni dei singoli dipendenti interessati dall'accertamento INPS e delle singole poste, oltre che il calcolo delle relative sanzioni e interessi di mora, appare completa, coerente e attendibile, al punto tale che la stessa deve intendersi ivi interamente richiamata.

All'esito del giudizio pertanto, stante la qualificazione in termini di evasione della condotta tenuta da BANCA INTESA S.p.A., risulta accertata l'esistenza di un credito contributivo dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE per un importo complessivo pari ad euro 1.318.346,00.

A detto importo debbono essere aggiunte le sanzioni e gli interessi di mora così come calcolati in sede di C.T.U. sino alla data del verbale di accertamento (ossia sino al 22.10.2004), e quindi euro 791.007,00 per sanzioni ed euro 254.161,00 per interessi di mora, cui dovranno aggiungersi gli importi a tal titolo maturati e maturandi nelle more del giudizio e sino al saldo effettivo.

*** * ***

Rilevato che l'opposizione aveva ragione di essere proposta in virtù dell'intervenuta prescrizione del debito contributivo e delle conseguenti sanzioni per il periodo antecedente al 22.09.1999, rilevato altresì che comunque il credito dell'ENTE risulta sussistente per oltre la metà della somma complessivamente azionata in cartella, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo.

BANCA INTESA S.p.A. deve essere condannata, pertanto, alla rifusione delle restanti spese che si liquidano in complessivi euro 20.000,00 (euro 1.500,00 per spese, euro 3.500,00 per diritti, euro 15.000,00 per onorari) oltre I.V.A. e C.P.A.

Considerata la condotta di parte opponente e l'intervenuta prescrizione di parte dei debiti azionati in cartella, infine, si ritiene equo porre le spese di



C.T.U. - che si liquidano in favore del C.T.U. dott. Bizzarro nella misura complessiva lorda di euro 11.731,18 - per due terzi a carico di BANCA INTESA S.p.A. e per un terzo a carico dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex art.* 431 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta l'esistenza del credito contributivo INPS limitatamente all'importo di euro 1.318.346,00.


Accerta l'esistenza dell'ulteriore credito INPS pari all'importo di euro 791.007,00 per sanzioni ed euro 254.161,00 per interessi di mora, entrambi così calcolati sino al 22.10.2004, cui dovranno aggiungersi gli importi a tal titolo maturati e maturandi nelle more del giudizio e sino al saldo effettivo.

Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna BANCA INTESA S.p.A. alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi euro 20.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Pone le spese di C.T.U., che liquida in favore del dott. Giuseppe Bizzarro in complessivi euro 11.731,18, per due terzi definitivamente a carico di BANCA INTESA S.p.A. e per un terzo definitivamente a carico di INPS.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 20 ottobre 2009


IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

EURO 3992
Deposito nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 20 OTT. 2009

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Alia Mico